

Csm

Roma

30/01/2015

Protocollo

P 1957/2015

m.gu



Consiglio Superiore della Magistratura

*Nella risposta si prega di indicare
il numero di protocollo di riferimento
nonchè il medesimo oggetto contenuto
nella presente nota.*

Ai Signori PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Signori PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le Corti di
Appello
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 10/PP/2014 - Nota pervenuta in data 17 marzo 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali avente ad oggetto: Notificazione di una convocazione per testimoniare - riservatezza dei dati personali.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 28 gennaio 2015, ha adottato la seguente delibera:

«Il Consiglio Superiore della magistratura;

1. Con nota del 17 marzo 2014, il Garante per la protezione dei dati personali ha posto all'evidenza del Consiglio la problematica della tutela della riservatezza dei dati personali di coloro che sono convocati a testimoniare nell'ambito di procedimenti penali.

Nella sua nota, il Garante fa riferimento al contenuto dell'atto giudiziale di convocazione e al suo contenuto nella parte relativa alla identificazione dei testimoni citati.

In tale ambito viene rilevato che in alcuni casi il decreto di citazione riporta i dati anagrafici e di residenza per tutti i testimoni convocati, cumulativamente, di modo che ciascun testimone viene posto al corrente delle generalità e degli indirizzi di tutte le altre persone citate col medesimo decreto.

Sulla base di tale rilievo, il Garante evidenzia la opportunità di adottare specifici accorgimenti organizzativi al fine di conciliare le esigenze di giustizia con la tutela della riservatezza dei testimoni.

*Csm*Roma 30/01/2015
Protocollo P 1957/2015
m.gu

2. Tanto premesso, occorre preliminarmente osservare che, a norma del primo comma dell'art. 47 del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, gli artt. 9,10,12,13,16, da 18 a 22, 37,38 commi da 1 a 5 e da 39 a 45 oltre che gli articoli da 145 a 151.

Ai sensi del secondo comma del citato art. 47, “agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e controversie..”.

Ne consegue che ai trattamenti effettuati per fini di giustizia è certamente applicabile il disposto dell'art.11 del citato Codice a norma del quale (lett. D) i dati personali oggetto di trattamento sono “pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati”.

La disciplina della citazione dei testimoni nell'ambito del procedimento penale è delineata dall'art. 468 c.p.p. e dall'art. 142 disp. Att. c.p.p.

3. Individuato il quadro normativo di riferimento, si tratta di stabilire se il decreto di citazione dei testimoni che riporti cumulativamente i loro dati anagrafici e di residenza integri un trattamento “eccedente” rispetto alla finalità del provvedimento.

A tal fine è sufficiente verificare se, per il raggiungimento dello scopo dell'atto sia, o meno, necessario il contestuale inserimento dei dati anagrafici e di residenza di tutti i testimoni citati.

Il quadro normativo vigente permette di ritenere che il decreto di citazione ha la finalità di porre a conoscenza il singolo teste del luogo, della data e dell'ora nella quale si deve presentare innanzi al giudice per adempiere all'obbligo di legge.

Infatti, a norma dell'art.468, secondo comma, c.p.p., “Il Presidente del tribunale e della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni... escludendo le testimonianze vietate dalla legge o quelle manifestamente sovrabbondanti”; ai sensi dell'art.142, comma 3, disp. att. c.p.p. “l'atto di citazione contiene: a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonché del decreto che ne ha autorizzato la citazione; b) le generalità ed il domicilio della persona da citare; c) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata dovrà presentarsi; d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli artt. 198, 210 e 226 del codice; e) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, ai sensi dell' art. 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da euro 51 ad euro 516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa”.

*Csm*Roma 30/01/2015
Protocollo P 1957/2015
m.gu

In tale quadro è evidentemente eccedente la finalità del trattamento la indicazione dei nominativi degli altri eventuali testi e dei loro luoghi di residenza, atteso che tali dati non hanno alcun interesse per colui che venga citato e non sono strumentali all'assolvimento del suo obbligo.

Si tratta, quindi, di dati eccedenti e non pertinenti rispetto al trattamento, che, peraltro, in talune circostanze potrebbero agevolare anche eventuali turbative in ordine allo svolgimento della funzione giurisdizionale.

4. Accertata la eccedenza dei dati rispetto alle finalità del trattamento, si tratta di individuare il rimedio organizzativo più idoneo a temperare le esigenze di riservatezza con quelle di funzionalità degli uffici giudiziari, senza naturalmente alcun riflesso sulla legittimità degli atti in questione.

A tal fine possono prevedersi due valide, alternative, soluzioni.

Da un lato è certamente possibile prevedere la predisposizione di una citazione "individuale": nel corpo della stessa non compariranno nominativi e dati diversi da quelli del singolo teste citato.

In via alternativa, potrebbe ipotizzarsi un rimedio analogo a quello previsto dall'art. 52, comma 1 del citato Codice in materia di "informatica giuridica": emesso un decreto di citazione cumulativo, dovrebbe provvedersi all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei testi non destinatari della comunicazione in modo da pervenire, in fatto, al confezionamento di un provvedimento individuale.

Per questi motivi il Consiglio

delibera

- di trasmettere la presente delibera ai dirigenti degli uffici per le valutazioni in ordine alle modalità di redazione dei decreti di citazione dei testi da parte dei singoli magistrati;
- di trasmettere la presente delibera al Garante per la protezione dei dati personali.»

■ SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)

